

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 275 e 340-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per ridurre le disparità nella concorrenza all'esportazione  
(n. 275)

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, RUBINACCI, CONTI, DE LUCA Angelo, BRACCESI, PIGNATELLI, BUSSI, AJROLDI, RESTAGNO, LIMONI, LOMBARDI, ROSATI  
e TURANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1963

E

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati  
(n. 340)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1964

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Avendo esaminato nel corso della relazione orale e della discussione in Commissione finanze e tesoro il problema giuridico, economico, finanziario rappresentato dai testi legislativi numero 340 e 275 (Atti del Senato) nell'ambito nazionale ed oltre, la Commissione, anche su invito del Governo, prescelse come testo per il suo dibattito e voto definitivo quello contenuto nello stampato n. 340 « Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » nel testo legislativo composto da otto articoli e da un tabella allegata « Denominazione delle merci ».

2) L'articolo 1 contiene la definizione e la statuizione della restituzione in misura unitaria, non facilmente comparabile con la misura *ad valorem* in cinque classi stabilita nella tariffa doganale della Repubblica per le stesse merci. Il computo della aliquota in lire per chilogrammo è stabilito mediante indagine per campione, per prodotti indice (azienda campione) o mediante rilevamenti specifici (aziende specifiche), o mediante impiego di aliquote forfettarie (situazioni aziendali medie), riguardanti imposizioni dirette ed indirette, a loro volta concernenti imposte sui consumi, dazi doganali, imposte di fabbricazione, imposte di registro, di bollo e ipotecarie, imposte di pubblicità, tasse di concessioni governative ed automobilistiche, curando che l'incidenza stabilita, a conclusione del calcolo, sia il più possibile esatta e comunque, se per approssimazione, al margine inferiore del carico effettivo. Tutto il conto in relazione al peso ed al prezzo di vendita dell'oggetto e dei materiali acquistati all'estero.

È chiaro che calcolazioni come quelle indicate ed altre, fondate per determinazione delle ragioni di scambio e delle funzioni di elasticità, sono spesso teoricamente orientative e la necessità di una conclusione empirica surroga o conclude procedimenti troppo difficili.

3) Dell'articolo 2 si propone la sostituzione, in seguito a richiesta del Governo, secon-

do quanto è riportato, per avvicinare il testo alle indicazioni meglio accettabili nell'ambito C.E.E., pur mantenendolo valido, come è necessario, agli effetti economici, almeno in certa misura decrescente nel tempo ed in valore fino al 1966.

4) È auspicabile che provvedimenti intesi a raggiungere livelli più soddisfacenti di produttività, di occupazione e di più adeguata e varia e sufficiente distribuzione di unità locali produttive, consentano di concludere lo straordinario regime di intervento, unitamente alla uniformizzazione del regime tributario C.E.E., per quanto riguarda in particolare la imposta sul valore aggiunto e l'imposta generale sull'entrata, cui si deve provvedere entro il 1968 e possibilmente nel periodo più ravvicinato fra il 1966 ed il 1968. Sulle gravi ragioni determinanti il provvedimento in esame il relatore ricorda atti e discussioni parlamentari e comunicazioni governative ed altre espresse in sede C.E.E., O.E.C.E., G.A.T.T., dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, alla legge 18 marzo 1958, n. 284, ed ai testi già citati. Non si intende eludere col presente provvedimento, e nei tempi stabiliti, gli adempimenti previsti dalle disposizioni fiscali del Trattato C.E.E., agli articoli 95, 96, 97, 98, 99, in particolare, oltre gli enunciati espressi in altri luoghi, come all'articolo 92 e seguenti, 100 e seguenti, ma mantenere un congegno compensativo, relativo a difformità fiscali nella C.E.E.

5) Gli articoli 3, 4, 5, 6 sono ordinativi e non suscitano particolari rilievi.

6) La copertura prevista all'articolo 7 riguarda soltanto il primo degli esercizi e la spesa sostituisce un rimborso a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze che non si verifica nella misura prevista. Infine sostanzialmente, se non formalmente, la spesa è coperta dal gettito che si è verificato in seguito alle imposte applicate sulle materie indicate e per le quali, in caso di esportazione, si stabilisce « restituzione d'imposta ». La calcolazione globale dell'ammontare della restituzione è ovviamente approssimata.

7) La discussione in Commissione, oltre le materie sommariamente indicate, si volse ai temi del metodo di calcolo, del pro-

blema dei costi lavoro comparati e nell'ambito C.E.E., della competitività e dell'adeguamento tecnologico, dell'agevolazione relativa all'acquirente esterno, del favore riguardante i grandi operatori, dei sostegni, analoghi per fini, adottati in altri Paesi della C.E.E. ed oltre, dell'esigenza infine di evitare contrasti ostativi. La legge in esame infatti comporta fra l'altro aspetti anticongiunturali, un logico sistema di intervento decrescente ed una prossima adeguazione fiscale comunitaria. Non è dubbio l'effetto distorsivo della componente fiscale nelle diverse zone C.E.E.

8) Le aliquote di restituzione, oltre le porzioni accennate, tendono anche a proporzionare la restituzione al valore del prodotto, nel tentativo di evitare che a prodotti meno pregiati e con maggior contenuto in materiali importati siano attribuite restituzioni proporzionalmente e globalmente più ingenti.

La tendenza a limiti minimi e diminuenti della restituzione prevista non discende soltanto da calcoli o da preoccupazioni politiche, ma anche da intenti economici, assecondando l'orientamento comunitario, ad evitare eccedenze di rimborsi a premio.

9) Approvando il disegno di legge n. 340, onorevoli senatori, e ricordando che il disegno è anteriore alla istituzione della C.E.E., da un lato si intende prolungare, con smorzamento proporzionato all'auspicato perfezionamento della produzione industriale italiana, un istituto compensativo, con vantaggi anche sociali, e non lievi, a sostegno dell'industria italiana, ma dall'altro si desidera confermare, nell'auspicata uniformazione economica e fiscale, fiducia nell'allargamento dei mercati e negli sviluppi concernenti la C.E.E.

Per tali ragioni brevemente indicate, onorevoli Senatori, si confida nella approvazione del disegno di legge.

ROSELLI, *relatore*

TABELLA N. 1

*Incidenza (in %) delle imposte indirette sul gettito tributario globale e dell'imposta sulla cifra d'affari sul totale imposte indirette (1959)*

	Incidenza % delle « Imposte indirette » sul gettito tributario globale — 100			Incidenza % dell'« Imposta cifra d'affari » sul totale « Imposte indirette » — 100 (**)
	a) Imposta sulla cifra d'affari	b) Altre indirette	c) Totale (*)	
Lussemburgo . . . . .	16,2	14,8	31,0	52,3
Paesi Bassi . . . . .	19,0	11,7	32,7	58,1
Italia . . . . .	20,4	39,7	60,1	33,9
Germania . . . . .	25,3	17,2	42,5	59,5
Belgio . . . . .	29,1	18,4	47,5	61,3
Francia . . . . .	34,7	22,7	57,4	60,4

(\*) Esclusi i « Dazi doganali ».

a)  
(\*\*)  $\frac{a}{c} \times 100$ .

Fonte: Comunità Economica europea - Commissione: Rapporto del Comitato fiscale e finanziario (Presidente Neumark) pubblicato il 3 dicembre 1962 (pag. 27).

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

## INTERCAMBIO DI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE CON I PAESI C.E.E.

(milioni di lire)

(1955 = 100)

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963 (8 mesi)
<i>Importazioni</i>									
Germania . . . . .	84.901	94.710	110.454	97.802	115.681	157.572	218.080	304.941	226.378
Francia . . . . .	14.952	13.926	27.910	19.404	26.030	54.384	72.113	91.508	98.274
Belgio-Lussemburgo . . . . .	4.725	4.515	4.088	4.679	5.166	7.814	11.135	18.918	23.196
Paesi Bassi . . . . .	3.564	3.955	7.328	6.382	8.993	11.660	18.449	22.652	15.504
TOTALE . . . . .	108.142	117.106	149.780	124.267	155.880	231.430	319.777	438.019	403.352
<i>Esportazioni</i>									
Germania . . . . .	13.746	18.779	20.063	45.277	64.198	91.137	116.938	167.017	105.134
Francia . . . . .	23.286	29.058	30.472	26.452	35.686	64.778	86.223	112.929	86.345
Belgio-Lussemburgo . . . . .	7.936	8.553	13.023	11.484	14.622	21.397	26.861	33.965	33.294
Paesi Bassi . . . . .	6.234	9.944	9.506	8.198	10.438	20.881	24.416	32.674	24.923
TOTALE . . . . .	51.202	66.334	79.064	91.411	124.944	189.193	254.438	346.585	249.696
<i>Saldi</i>									
Germania . . . . .	71.155	75.931	84.391	52.525	51.493	66.435	101.142	137.924	161.244
Francia . . . . .	8.334	15.132	2.562	11.084	9.656	10.394	14.110	21.421	11.929
Belgio-Lussemburgo . . . . .	3.211	4.038	8.935	6.805	9.456	13.583	15.726	15.047	10.098
Paesi Bassi . . . . .	2.670	5.989	2.178	1.816	1.445	9.221	5.967	10.022	9.419
TOTALE . . . . .	56.940	50.772	70.716	32.856	30.936	33.237	65.339	91.434	153.656

TABELLA N. 3

## OCCUPAZIONE

Anno	Operai ed impiegati	Aziende metalmeccaniche censite
1955 . . . . .	800.000 100	5.840
1956 . . . . .	844.925	6.365
1957 . . . . .	870.565	6.636
1958 . . . . .	853.837	6.640
1959 . . . . .	851.626	6.694
1960 . . . . .	929.685	7.171
1961 . . . . .	1.020.656	7.614
1962 . . . . .	1.102.080	7.982
1963 (giugno) . . . . .	1.154.753 144	8.255

Fonte: Rilevazione del Ministero del Lavoro.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4

## INTERCAMBIO DI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE CON I PAESI C.E.E. E TERZI

(milioni di lire)

(1955 = 100)

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963 (8 mesi)
<i>Importazioni</i>									
Paesi C.E.E.	108.142	117.106	149.780	124.267	155.880	231.430	319.777	438.019	403.352
Paesi Terzi	117.779	125.608	145.619	134.037	134.060	228.321	307.726	414.793	323.687
TOTALE	225.921	242.714	295.399	258.304	289.940	459.751	627.503	852.812	727.039
<i>Esportazioni</i>									
Paesi C.E.E.	51.202	66.334	76.064	91.411	124.944	198.193	254.438	346.585	249.696
Paesi Terzi	203.253	235.808	337.821	392.846	420.898	538.438	636.981	662.329	465.301
TOTALE	254.455	302.142	416.885	484.257	545.842	736.631	891.419	1.008.914	714.997
<i>Saldi</i>									
Paesi C.E.E.	-56.920	-50.772	-70.716	-32.856	-30.936	-33.237	-65.339	-91.434	-153.656
Paesi Terzi	85.474	110.200	192.202	258.809	286.838	310.117	329.255	247.536	141.616
TOTALE	28.554	59.428	121.486	225.953	255.902	276.880	263.916	156.102	-12.042

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPAGNOLLI ED ALTRI

**Disposizioni per ridurre la disparità nella concorrenza all'esportazione (n. 275)***Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge 18 marzo 1958, n. 284, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

**Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (n. 340)****Art. 1.**

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

**Art. 2.**

L'ammontare della restituzione di cui all'articolo precedente è ridotto del 60 per cento per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1964, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, la restituzione ridotta in conformità del precedente comma potrà essere ulteriormente ridotta per adeguarla alla graduale applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea sulla base delle incidenze dei diritti doganali, delle imposte di fabbricazione e di consumo e delle altre imposte indirette sugli affari diverse dall'imposta generale sull'entrata.

**Art. 3.**

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni è detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati**

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:

- del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;
- del 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;
- del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;
- dell'80 per cento dal 1° gennaio 1966.

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri*)

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Nella ipotesi di cui al precedente comma, la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello A-55 deve indicare, oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nel precedente comma.

Art. 4.

La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 6.

Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.

Art. 7.

All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*